



**Regolamento ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/13, parte terza, capitolo 11 che disciplina l'attività di attività di rischio e conflitti di interesse della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina per relazioni commerciali con aziende e persone fisiche e loro associati soggetti**



## Indice dei contenuti

<b>1. Generale .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Definizioni dei termini .....</b>	<b>3</b>
2.1 Società e persone collegate (parti correlate) .....	3
2.2 Soggetti collegati .....	4
2.3 Controllo di una società (controllo): .....	4
2.4 Influenza significativa (influenza notevole): .....	4
2.5 Familiari stretti (stretti familiari): .....	5
2.6 Soggetti collegati .....	5
2.7 Operazioni commerciali con parti correlate .....	5
2.8 Operazioni di importo esiguo (operazioni di importo esiguo) .....	6
2.9 Casi aziendali con rilevanza rilevante (operazioni di maggiore rilevanza): .....	6
2.10 Casi aziendali di minore importanza (operazioni di minore rilevanza): .....	6
2.11 Casi di ordinaria amministrazione (operazioni ordinarie): .....	6
2.12 Amministratori indipendenti .....	6
2.13 Organi societari: .....	7
<b>3. Limiti normativi in relazione alle attività di rischio della nostra Cassa Raiffeisen con parti correlate 7 .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Identificazione e registrazione di soggetti correlati .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Operazioni legali con soggetti collegati soggetti alla normativa – eccezioni</b>	<b>10</b>
5.1 Casi aziendali con un importo minore: .....	11
5.2 Casi aziendali di minore importanza .....	11
5.3 Casi aziendali di rilevante importanza ("di maggiore rilevanza") .....	11
5.4 Tipi di operazioni con parti correlate .....	11
<b>6. Amministratori indipendenti .....</b>	<b>12</b>
<b>7. Misure e decisioni relative a transazioni commerciali con parti correlate</b>	<b>12</b>
7.1 Casi aziendali di minore importanza .....	12
7.2 Casi aziendali di rilevante importanza: .....	14
7.3 Casi aziendali di competenza dell'Assemblea Plenaria .....	14
7.4 Decisioni di principio: .....	14
7.5 Parere positivo dell'amministratore indipendente: .....	15
7.6 Rendicontazione agli organi operativi .....	15
7.7 Operazioni con o tra società controllate e società con influenza notevole: .....	16
<b>8. Controlli interni e responsabilità degli organi operativi .....</b>	<b>16</b>
<b>9. Istruzioni relative ai cosiddetti dipendenti rilevanti .....</b>	<b>18</b>
<b>10. Osservazioni conclusive .....</b>	<b>18</b>



## 1. Generale

I conflitti di interesse possono sorgere in relazione all'esecuzione di transazioni legali con società e persone collegate, nonché con soggetti legati a queste ultime, che derivano dalla stretta relazione di tali società e persone con la banca.

Il presente regolamento interno mira a disciplinare le attività a rischio e i conflitti di interesse con i soggetti collegati o a minimizzare il rischio che si verifichino conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Raiffeisen Bassa Atesina, sulla base dei requisiti normativi della Banca d'Italia (Circolare n. 285/13, Parte Terza, Capitolo 11: "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati") e tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2391 e seguenti del Codice Civile (Interessi degli amministratori, operazioni con soggetti con i quali esiste un rapporto di reciprocità) e dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario (Doveri degli organi operativi), ha rivisto il presente Regolamento e ha deciso di non modificare il Regolamento stesso. CC (Interessi degli amministratori, operazioni con soggetti con i quali sussiste un rapporto di reciprocità) e dell'art. 136 del TUB (Doveri degli organi operativi), il Consiglio di Amministrazione ha rivisto il presente Regolamento e, dopo averlo sottoposto all'esame dell'Amministratore Indipendente e dell'Organismo di Vigilanza, lo ha approvato nella sua versione attuale.

Il presente regolamento ha lo scopo di definire lo svolgimento dei negozi giuridici tra la Cassa Raiffeisen e le sue entità affiliate; definisce le varie sottoaree, come l'identificazione delle società e delle persone affiliate, assegna i compiti di revisione delle varie funzioni interne e regola il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza nel settore bancario e finanziario. I regolamenti rappresentano quindi la base per il riconoscimento delle persone e delle società collegate, per l'accertamento della loro rilevanza e per l'avvio e l'esecuzione delle procedure di revisione e approvazione necessarie.

I regolamenti sono in vigore dal 30.06.2012 e sono stati rivisti più volte.

Esso si applica agli organi sociali e a tutti i dipendenti interni e ulteriori modifiche saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'amministratore indipendente e dell'Organismo di Vigilanza.

## 2. Definizioni dei termini

### 2.1 Parti correlate (parti correlate):

Questi includono:

- a) i membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Sorveglianza, Direttore e Vice-Direttore);
- b) che sono azionisti soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 e seguenti. Azionisti BWG soggetti ad autorizzazione<sup>1</sup> ;
- c) persone fisiche o giuridiche che sono individualmente in grado di esercitare organi con funzione di gestione o di formulazione di strategie ("con funzione di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 19 e segg. della legge bancaria austriaca, gli azionisti soggetti ad autorizzazione sono quelli che detengono una quota superiore al 10% del capitale sociale della banca e sono pertanto tenuti ad ottenere



l'autorizzazione dalla Banca d'Italia. Attualmente la Cassa Raiffeisen Bassa Atesina non ha azionisti soggetti all'obbligo di autorizzazione.



gestione o supervisione strategica" - di seguito il Consiglio di Amministrazione);

- d) una società o un'entità sulla quale la Banca è in grado di esercitare il controllo o sulla quale può esercitare un'influenza significativa.

## **2.2 Soggetti collegati:**

Questi includono:

- a) Società e imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, controllate da una parte correlata;
- b) Soggetti che controllano una parte correlata dei soggetti definiti alle lettere 2.1 b) e c) o che sono direttamente o indirettamente sotto controllo comune con una parte correlata;
- c) i familiari stretti e le società o imprese controllate dai familiari stretti.

## **2.3 Controllo di una società (controllo):**

L'esercizio del controllo di un'impresa ai sensi dell'art. 23 della legge bancaria sussiste nei seguenti casi:

- tutti i casi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 2359<sup>2</sup> del Codice Civile;
- Controllo basato su contratti o disposizioni di legge, che consente di coordinare o gestire una società di fatto;
- tutti quei casi in cui si esercita il controllo su un'influenza significativa.

## **2.4 Influenza significativa (influenza notevole):**

Esiste un'influenza significativa se la partecipazione alla creazione della strategia finanziaria o commerciale viene esercitata senza controllare la rispettiva società.

---

<sup>2</sup> **2359. (Società dipendenti e collegate)**

Le aziende dipendenti sono considerate:

1) Società in cui un'altra società detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) Società in cui un'altra società possiede un numero di diritti di voto tale da esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) Società che sono sotto l'influenza di controllo di un'altra società sulla base di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei punti 1 e 2 del primo paragrafo, si contano anche i diritti di voto detenuti da società dipendenti, da società fiduciarie o da una persona che agisce in anticipo; i diritti di voto detenuti per conto di terzi non si contano. Le società collegate sono società sulle quali un'altra società esercita un'influenza significativa. Tale influenza è presunta se almeno un quinto o, se le azioni della società sono quotate in mercati regolamentati, un decimo dei diritti di voto può essere esercitato nell'assemblea ordinaria.



Si ritiene che esista un'influenza significativa se un soggetto detiene, direttamente o indirettamente, il 20% o più del capitale sociale o il 20% o più dei diritti di voto in assemblea (per le società quotate il requisito è ridotto al 10%).

Anche nel caso di partecipazioni inferiori al 20%, la banca deve valutare caso per caso - in ogni caso se sono presenti gli indicatori elencati di seguito, ma anche a prescindere da questi - se esiste un'influenza significativa:

- la Banca è rappresentata nel Consiglio di amministrazione della società interessata;
- la banca partecipa alle decisioni strategiche della società partecipante. Ciò vale in particolare quando la banca dispone di diritti di voto determinanti in materia di bilancio, destinazione dei risultati e distribuzione delle riserve, senza che si verifichi una situazione di controllo congiunto;
- tra la Banca e la società partecipante vengono effettuate "operazioni di maggiore rilevanza" con soggetti collegati - come definito nelle istruzioni di vigilanza sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse;
- c'è uno scambio di personale a livello dirigenziale.

## **2.5 Familiari stretti (stretti familiari):**

Questi includono:

- a) Parenti fino al 2° grado (nonna, nonno, madre, padre, figli, fratelli, nipoti) in linea diretta e indiretta,
- b) i coniugi o i compagni di vita (more-uxorio), così come
- c) i figli del coniuge o del partner convivente della

persona vicina di cui al punto 2.1.

## **2.6 Soggetti collegati:**

Si intende la parentela tra le società o le persone correlate ([Capitolo 2.1](#) - parti correlate) e i soggetti ad esse collegati ([Capitolo 2.2](#) - soggetti connessi).

## **2.7 Operazioni commerciali con parti correlate:**

Le operazioni con parti correlate sono quelle che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, a prescindere dal fatto che sia previsto o meno un corrispettivo. Sono incluse anche le fusioni o le scissioni di quote societarie.

Le operazioni con parti correlate non comprendono i compensi corrisposti in conformità alle disposizioni sui sistemi di incentivazione e remunerazione.

**2.8 Operazioni di importo esiguo:**

Le operazioni di importo minore sono quelle il cui controvalore non supera i 250.000 euro. (per le banche fino a 500 milioni di euro di capitale proprio).

**2.9 Casi aziendali con rilevanza rilevante (operazioni di maggiore rilevanza):**

Le operazioni di maggiore rilevanza sono quelle con parti correlate il cui controvalore in relazione al più recente patrimonio di vigilanza approvato e pubblicato della banca è superiore al 5%.

Le seguenti operazioni commerciali con un potenziale impatto negativo sulla banca sono classificate come operazioni commerciali con rilevanza, indipendentemente dall'importo:

- Operazioni che comportano una rettifica di valore o la contabilizzazione di una perdita;
- Transazione giudiziale o extragiudiziale, il cui oggetto è la rinuncia a una parte del credito;
- Acquisto e vendita di partecipazioni e immobili, nella misura in cui si tratta di un soggetto collegato.
- Liberazione di un garante;
- Classificazione come posizione a rischio;
- Classificazione come posizione non performante da parte del Consiglio di amministrazione.

**2.10 Casi aziendali di minore importanza (operazioni di minore rilevanza):**

Per operazioni di minore rilevanza si intendono le operazioni con parti correlate il cui controvalore (importo cumulato) rispetto all'ultimo patrimonio di vigilanza approvato e pubblicato della banca è inferiore al 5% e l'importo è superiore a 250.000,00 euro.

**2.11 Casi di ordinaria amministrazione (operazioni ordinarie):**

Le operazioni ordinarie sono quelle operazioni legali con parti correlate che devono essere classificate come di minore importanza e che, alla luce dell'attività bancaria generale, sono condotte a condizioni standard o alle condizioni di mercato della clientela standard (cioè con condizioni che rientrano nell'area di competenza dei direttori di filiale e dei consulenti), sono accessibili a tutti i clienti alle stesse condizioni a causa delle dimensioni e della natura del caso commerciale e sono quindi da considerarsi come tipica attività bancaria ordinaria.

Si tratta essenzialmente dell'applicazione delle varie condizioni come indicato nel catalogo delle condizioni.

**2.12 Amministratori indipendenti:**

Gli amministratori indipendenti sono quei membri del consiglio di amministrazione che, in relazione a un determinato caso d'affari, non devono essere classificati come controparte o soggetto collegato, o non hanno alcun interesse nel caso d'affari ai sensi dell'art. 2391 CC.



Un amministratore indipendente non può svolgere attività esecutive ai sensi della disposizione di vigilanza, ossia non può, ad esempio, essere rappresentato nel comitato esecutivo o esercitare poteri o incarichi che siano connessi - anche solo marginalmente - alla gestione della banca.

Il suo compito è quello di esaminare preventivamente ogni singolo caso di affari con una persona o società correlata e con soggetti ad essa collegati e di presentare un parere motivato all'organo decisionale, indicando l'interesse economico della banca a concludere l'operazione, la convenienza e il senso economico. L'amministratore indipendente è il garante dell'integrità e dell'imparzialità dei processi decisionali e garantisce la stabilità nei confronti dei soci e dei creditori.

### **2.13 Organi societari:**

Nella nostra Cassa Raiffeisen, gli organi sociali comprendono i membri del Consiglio di amministrazione, quelli del Consiglio di sorveglianza (esclusi i membri supplenti del Consiglio di sorveglianza), il direttore e il vicedirettore.

## **3. Limiti normativi in relazione alle attività di rischio della nostra Cassa Raiffeisen con parti correlate**

Si noti che l'autorità di vigilanza limita solo le posizioni commerciali con parti correlate che costituiscono attività di rischio secondo le istruzioni di vigilanza sul rischio di concentrazione.

I requisiti sono orientati al rischio potenziale di conflitti di interesse. Per le società non finanziarie sono generalmente previsti limiti più restrittivi.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Cassa Raiffeisen, l'Assemblea generale ordinaria determina una volta all'anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'importo massimo delle posizioni di rischio rispetto ai fondi propri regolamentari che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di limiti alla concentrazione dei rischi.

L'importo delle posizioni di rischio nei confronti dei singoli organismi operativi membri non può superare il 5% dei fondi propri regolamentari.

I seguenti limiti si applicano in relazione all'ultimo patrimonio di vigilanza approvato e pubblicato:

Membri degli organi sociali	<i>Se il <u>membro</u> del corpo operativo:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- nei confronti degli organi operativi: da Importo o percentuale determinata dall'Assemblea Generale, ma non superiore al 5%.</li></ul>
-----------------------------	---





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ad altre società e persone collegate e a parti correlate: 5%.</li> </ul> <p><i>Se il corpo operativo non è membro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% totale nei confronti di soggetti collegati (entità operativa e soggetti collegati insieme)</li> </ul>
--	---

Inoltre, si fa riferimento ai seguenti articoli dello statuto della Cassa Raiffeisen in relazione ai limiti normativi:

Art. 35, comma 6 dello Statuto <sup>3</sup>	<p>Fatte salve le forme di legge, non possono essere conclusi contratti diversi da quelli relativi ai servizi bancari e finanziari con i membri del Consiglio di Amministrazione o con persone ad essi legate dai rapporti di cui all'art. 32, lett. c) o con società nelle quali essi stessi o i soggetti di cui all'art. 32, lett. c) detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali ricoprono la carica di amministratore. 32, lett. c) o con società nelle quali essi stessi o i soggetti di cui all'art. 32, lett. c) detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali ricoprono la carica di amministratore, qualora da tali contratti derivi un onere complessivo a carico della cooperativa superiore a 300.000 euro nell'ambito di un rispettivo mandato. Il suddetto limite in tutte le sue manifestazioni, ad eccezione anche del contratto di lavoro e di collaborazione che lo riguarda, si applica anche al direttore. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai compensi corrisposti dalla cooperativa all'esponente aziendale per la carica ricoperta, né ai contratti stipulati con enti dell'organizzazione, anche se in forma societaria.</p>
Art. 42, paragrafi 5 e 6 dello Statuto <sup>4</sup>	<p>Non possono essere stipulati contratti diversi da quelli relativi ai servizi bancari e finanziari con i membri del Consiglio di sorveglianza o con le società in cui essi detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o in cui ricoprono la carica di amministratore.</p> <p>Il divieto di cui sopra si applica anche al coniuge, ai parenti e agli affini.</p> <p>e i parenti acquisiti entro il secondo grado.</p>

<sup>3</sup> Il nuovo articolo dello Statuto tipo, che dovrebbe essere adottato dall'Assemblea generale straordinaria del 25.01.2021, è già citato qui.



<sup>4</sup> Il nuovo articolo dello Statuto tipo, che dovrebbe essere adottato dall'Assemblea generale straordinaria del 25.01.2021, è già citato qui.



	membri dell'Organismo di Vigilanza. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai compensi corrisposti dalla Società all'Esponente Aziendale per la carica ricoperta e ai contratti stipulati con gli organi sociali, anche in forma societaria, della categoria.
--	--

In caso di superamento dei limiti regolamentari, la Banca deve predisporre entro 45 giorni un piano di rientro che - previa consultazione del Consiglio di Sorveglianza  
- da adottare da parte del Consiglio di Amministrazione. Il piano di rimpatrio dovrà essere presentato alla Banca d'Italia - unitamente ai relativi verbali interni - entro 20 giorni dall'adozione della delibera.

Tutti i limiti normativi devono essere sempre rispettati dalla Cassa Raiffeisen.

Il costante rispetto dei limiti normativi è monitorato dalla Raiffeisenkasse mediante

- software adatto,
- controlli strutturati delle rispettive aree operative responsabili,
- Controlli dell'area di reporting e
- tramite attività di controllo le funzioni del sistema di controllo interno  
sistema di controllo interno (Risk Management & Compliance e Internal Audit)

garantito.

#### 4. Identificazione e registrazione dei soggetti collegati

Una parte correlata è composta dall'entità o persona correlata e dai soggetti ad essa collegati.

In conformità alle istruzioni di vigilanza sui soggetti collegati, si prevede che, oltre ai familiari stretti fino al 2° grado (cfr. [capitolo 2.5](#) del presente documento), anche i suoceri fino al 2° grado - sebbene non debbano essere assegnati ai soggetti collegati e non siano neppure presi in considerazione nella determinazione delle attività di rischio - siano registrati nell'inventario dei dati della banca.

La Cassa Raiffeisen identifica le sue parti correlate con la dovuta diligenza di un uomo d'affari prudente e si avvale di tutte le informazioni e i dati disponibili. L'identificazione si basa principalmente sulle autodichiarazioni delle società e delle persone collegate, che sono tenute ad aggiornare costantemente tutte le informazioni e a segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti. Inoltre, le informazioni necessarie vengono acquisite su base continuativa al momento dell'instaurazione dei rapporti commerciali e dell'elaborazione delle transazioni commerciali, al fine di poter identificare in ogni momento il gruppo di parti correlate. Le società e le persone correlate hanno l'obbligo di partecipare attivamente al flusso di informazioni in modo che i soggetti ad esse collegati possano essere pienamente identificati e registrati. A tal fine, la Cassa Raiffeisen tiene un proprio elenco, che viene portato a conoscenza del Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno.



A prescindere dalle indagini richieste per determinare le parti correlate, l'elenco di cui sopra comprende anche i partner commerciali che sono legati alle parti correlate da vincoli di parentela fino al secondo grado.

La Cassa Raiffeisen informa inoltre, tramite il proprio sito web, che ogni cliente è tenuto a comunicare tutte le informazioni relative alla propria affiliazione con un'entità correlata e che la mancata o falsa comunicazione può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 137 della legge bancaria austriaca.

I processi della Cassa Raiffeisen sono strutturati in modo tale da poter monitorare in ogni momento il gruppo di soggetti affiliati in occasione dell'apertura di nuovi rapporti commerciali e nel corso di transazioni legali, garantendo il rispetto di tutti i requisiti e gli standard - normativi e interni - relativi ai soggetti affiliati.

## 5. Operazioni legali con soggetti collegati soggetti alla normativa - eccezioni

La gestione e la risoluzione di casi aziendali con parti correlate si baserà sulla rilevanza del rispettivo caso aziendale.

Si distingue tra i seguenti casi aziendali:

Importo del negozio giuridico			
< € 250.000	Superiore a 250.000 euro - 5% AE		Superiore al 5% AE
Casi aziendali di minore importanza			Casi aziendali di rilevante importanza
Casi aziendali con minori Importo	Casi aziendali ordinari	Casi aziendali di minore importanza	

Tutte le operazioni di rischio con parti correlate sono soggette alla normativa, ad eccezione di:

- Casi aziendali che possono essere classificati come minori (valore < 250.000 euro),
- I casi aziendali includono la remunerazione approvata dall'assemblea generale agli organi operativi e ai dipendenti alla luce della politica retributiva; e
- i casi aziendali prescritti dalle autorità, che mirano a garantire la stabilità dell'azienda.

La definizione esatta dei rispettivi casi aziendali è riportata nel [capitolo 2 del presente regolamento](#).

Tenendo conto delle indicazioni contenute nelle disposizioni normative, si stabilisce che nelle nostre Casse Raiffeisen per le transazioni di importo minore non è previsto il pagamento di una somma di denaro.



Le regole sono definite nella normativa interna che deve essere osservata quando si effettuano queste operazioni di rischio con parti correlate.

### **5.1 Casi aziendali con un importo minore:**

Le transazioni di piccolo valore sono quelle il cui controvalore non supera i 250.000 euro.

### **5.2 Casi aziendali di minore importanza:**

Sono definiti casi aziendali di minore importanza,

- il cui controvalore supera i 250.000 euro;
- che non devono essere attribuiti a operazioni di ordinaria amministrazione;
- la cui quota (cumulativa) del patrimonio di vigilanza della banca (o delle attività, vedi capitolo precedente) è inferiore al 5%.

### **5.3 Casi aziendali di rilevante importanza ("di maggiore rilevanza")**

Le operazioni rilevanti sono quelle la cui quota (cumulata nel corso dell'anno) del patrimonio di vigilanza della banca (o delle attività della banca, cfr. capitolo precedente) è pari o superiore al 5%.

Le operazioni con un impatto potenzialmente negativo sulla banca (ad esempio, la rettifica di valore di una posizione di credito, la classificazione come posizione in sofferenza, le procedure di liquidazione giudiziale o extragiudiziale) sono anch'esse prese in considerazione come operazioni di importanza rilevante.

### **5.4 Tipi di operazioni con parti correlate:**

Le seguenti tipologie di operazioni commerciali con parti correlate sono state identificate dalla Raiffeisenkasse come rilevanti per l'insorgere di possibili conflitti di interesse e sono quindi soggette agli standard di regolamento definiti nei capitoli seguenti:

Categoria del caso aziendale	Tipo di caso aziendale
Transazioni legali attive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestiti, garanzie, proroga di prestiti a scadenza fissa, concessione di quadri speciali o interni, acquisto di titoli finanziari;</li> <li>- Partecipazioni;</li> <li>- altre operazioni che possono dare origine ad attività di rischio ai sensi della procedura di vigilanza standard.</li> </ul>
Negozi giuridici passivi	- Accordi sulle condizioni in merito a Conti di risparmio e Conti correnti senza linea di credito
Altri negozi giuridici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiudicazione di contratti di lavori/forniture e servizi;</li> <li>- Acquisti e vendite di beni mobili e immobili;</li> <li>- Acquisizioni aziendali, fusioni e spin-off aziendali.</li> <li>-</li> </ul>
Casi aziendali con un impatto potenzialmente negativo sulla Banca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liberazione di un garante;</li> <li>- Classificazione come posizione a rischio;</li> <li>- Classificazione come posizione non performante da parte del Consiglio di amministrazione;</li> <li>- Operazioni che comportano una rettifica di valore o la contabilizzazione di una perdita;</li> </ul>



	- Accordo giudiziario o extragiudiziale, che comprende un avere come oggetto la rinuncia a una parte del credito
--	--

## 6. Amministratori indipendenti

A causa delle dimensioni operative della nostra Cassa Raiffeisen e in conformità con i requisiti normativi sulle entità affiliate, la Cassa Raiffeisen ha definito un amministratore indipendente e un sostituto.

A questa persona viene affidato il compito, previsto dalla legge sulla vigilanza, di effettuare la valutazione dell'attività a rischio con i soggetti associati e di presentare il proprio parere all'organo decisionale.

L'amministratore indipendente svolge i compiti definiti dalle istruzioni di vigilanza ai soggetti collegati e ulteriormente specificati nel presente regolamento:

- Formulazione di pareri analitici e motivati sull'intero quadro normativo in merito alle materie affiliate. Ciò vale anche per gli adeguamenti del quadro nel tempo; il parere dell'esperto è vincolante per il Consiglio di amministrazione.
- Esaminare i casi aziendali con le parti correlate nella fase pre-decisionale; identificare eventuali debolezze o inadeguatezze e fornire pareri motivati all'organo decisionale;
- un'accresciuta e tempestiva attività di audit dei casi aziendali.

Gli amministratori sostitutivi diventano attivi se l'amministratore indipendente nominato è impedito o non soddisfa i requisiti di indipendenza per un'operazione legale. Un amministratore sostitutivo indipendente può diventare attivo solo se soddisfa tutti i criteri di indipendenza.

Al fine di adempiere ai propri compiti, l'amministratore indipendente può richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sui casi aziendali al direttore o direttamente ai responsabili delle rispettive unità operative della Cassa Raiffeisen. Se l'amministratore indipendente lo ritiene necessario per l'adempimento dei suoi compiti, può consultare un esperto indipendente di sua scelta - a spese della Cassa Raiffeisen - per la valutazione di un caso aziendale.

## 7. Misure e Risoluzioni nel in relazione alle operazioni commerciali con parti correlate

### 7.1 Casi aziendali di minore importanza:

La funzione della nostra Cassa Raiffeisen responsabile dell'esame del caso aziendale determina se il partner commerciale è una parte correlata o una persona correlata o un soggetto correlato.

È inoltre compito della funzione incaricata verificare l'esistenza di eventuali condizioni per la mancata applicazione delle disposizioni di vigilanza ai sensi del [Capitolo 4](#) del Regolamento. L'amministratore indipendente può essere consultato a titolo consultivo per ogni ulteriore chiarimento della situazione che si renda necessario.



In ogni caso, la funzione mandataria deve assicurarsi che sia disponibile la documentazione necessaria, che mostri chiaramente le caratteristiche e i fatti del caso aziendale, come le condizioni economiche e contrattuali.

Nel caso in cui questa prima verifica da parte della funzione incaricata riveli che sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di vigilanza, essa deve fornire all'amministratore indipendente un parere motivato, corredato di tutti i documenti. Il parere deve almeno indicare le interconnessioni individuate, gli interessi della banca in merito alla risoluzione del caso aziendale, le condizioni economiche e contrattuali e, se possibile, anche un confronto con casi aziendali simili con partner commerciali diversi da quelli dei soggetti collegati, i processi di valutazione svolti finora e le conoscenze acquisite in tal modo, nonché i fattori di rischio risultanti per la banca.

Il parere della funzione mandataria e le informazioni di cui sopra devono essere presentate all'amministratore indipendente in tempo utile prima della riunione programmata dell'organo decisionale, in modo da lasciare a quest'ultimo il tempo sufficiente per un esame analitico e per la stesura del proprio parere di vigilanza.

L'amministratore indipendente esamina, sulla base delle informazioni fornitegli, le indicazioni relative ai partner commerciali, la natura del caso commerciale, le condizioni contrattuali, le condizioni economiche, la correttezza formale e sostanziale del caso commerciale e i vantaggi per la banca, nonché gli effetti sui soggetti coinvolti. Nella sua perizia esaminerà in particolare la questione dell'interesse o meno della banca a concludere l'affare.

Se le informazioni disponibili non sono sufficienti per un parere fondato, l'amministratore indipendente può chiedere ulteriori informazioni e/o consultare uno o più esperti esterni indipendenti di sua scelta. Al termine dell'esame, l'amministratore indipendente presenta il proprio parere all'organo decisionale.

Se il consiglio di amministrazione desidera approvare un business case che è stato valutato negativamente o con riserve dall'amministratore indipendente, quest'ultimo deve formulare una giustificazione analitica comprensibile per questa decisione, affrontando esplicitamente le argomentazioni dell'amministratore indipendente.

L'organo decisionale (in termini di competenze e poteri, la direzione o il comitato esecutivo) è tenuto a riferire periodicamente, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza sui casi aziendali conclusi, ad eccezione dei casi aziendali di importo minore e dei casi aziendali ordinari e delle loro principali caratteristiche.

Nel caso di casi aziendali per i quali l'amministratore indipendente ha espresso un parere negativo o per i quali sono state rilevate delle riserve, il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di vigilanza devono essere informati singolarmente e immediatamente dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo decisionale.



### **7.2 Casi aziendali di rilevante importanza:**

Nel caso di casi aziendali di rilevante importanza, che possono essere approvati solo dal Consiglio di amministrazione, oltre alle regole elencate al punto 7.1, è necessario osservare quanto segue:

- l'amministratore indipendente deve essere coinvolto nelle trattative ricevendo un flusso di informazioni esauriente, tempestivo e completo e l'opportunità di formulare eventuali osservazioni utili nel contesto del processo di revisione. In particolare, questo flusso di informazioni deve avvenire in modo tempestivo prima della riunione programmata del consiglio di amministrazione:
  - le condizioni e le modalità di attuazione del business case; e
  - contenere il processo di valutazione seguito finora;
- Nel caso in cui l'amministratore indipendente emetta un parere negativo o un parere con riserve, l'amministratore indipendente trasmetterà il suo parere al consiglio di sorveglianza insieme a tutte le altre informazioni necessarie, che a sua volta esaminerà il caso aziendale in questione nello stesso modo dell'amministratore indipendente.
- tutti i casi di affari **condotti in** cui l'amministratore indipendente o il consiglio di sorveglianza hanno espresso un parere negativo o un parere con riserve devono essere portati all'attenzione dell'assemblea generale almeno una volta all'anno

### **7.3 Casi aziendali che rientrano nella competenza dell'Assemblea:**

Se lo statuto o la legge prevedono che un affare da trattare con soggetti collegati debba essere deciso dall'assemblea generale, il consiglio di amministrazione deve seguire i passi previsti dal presente regolamento,

u. zw. nella misura in cui l'esame e la procedura si applicano anche al Consiglio di amministrazione per la proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea generale. Nel caso in cui il parere dell'amministratore indipendente sia negativo in tali casi aziendali, non è necessario ottenere anche il parere del Consiglio di vigilanza.

### **7.4 Decisioni di principio:**

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di disciplinare le operazioni con parti correlate mediante delibere di principio, a condizione che si tratti di operazioni omogenee, chiaramente definite e che prevedano in anticipo precise procedure per le parti correlate e le loro parti correlate. Inoltre, devono definire il numero massimo di operazioni che possono essere effettuate nel corso dell'anno alla luce della decisione e determinare anche il numero di sotto-operazioni in cui il numero massimo può essere raggiunto. L'efficacia di queste decisioni di base ha una durata massima di un anno.





Essi devono essere esaminati dall'amministratore indipendente e dal consiglio di sorveglianza, rispettivamente, in conformità alle specifiche di cui ai punti 7.1 e 7.2, prestando particolare attenzione anche all'estensione massima definita.

L'approvazione e l'elaborazione operativa delle sotto-operazioni definite nell'ambito delle delibere politiche avviene nel rispetto delle norme interne di conferimento delle deleghe e delle competenze da parte delle funzioni responsabili.

Se, nonostante l'opinione iniziale che un caso aziendale sia assegnabile a una decisione di base, non è assegnabile perché non è sufficientemente concreto o specifico, non viene trattato sulla base della decisione di base ma secondo le regole della valutazione individuale.

#### **7.5 Parere positivo dell'amministratore indipendente:**

Il supporto dell'amministratore indipendente al business case deve essere spiegato in dettaglio, includendo i seguenti riferimenti:

- l'opportunità e il senso economico del caso aziendale, così come
- la motivazione di eventuali scostamenti di natura economica, contrattuale o di altro tipo del caso aziendale rispetto alle condizioni standard o di mercato. Alla documentazione devono essere allegati gli opportuni documenti di supporto per giustificare la decisione.

#### **7.6 Rapporti con gli organi operativi:**

I casi aziendali in cui l'amministratore indipendente ha emesso un parere negativo o un parere con riserve devono essere portati all'attenzione del Consiglio di amministrazione e dell'Organismo di vigilanza individualmente e senza indugio dopo l'adozione della delibera.

Inoltre, l'organo decisionale fornirà periodicamente e semestralmente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di sorveglianza informazioni dettagliate e complete sui casi d'affari portati avanti dalla Cassa Raiffeisen e sulle loro caratteristiche principali. In ogni caso, deve fornire informazioni sul partner commerciale, sull'oggetto e sull'importo del caso commerciale. La rendicontazione semestrale riguarda in ogni caso:

- a) Casi aziendali di minore importanza che sono stati approvati dall'organo decisionale nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
- b) Casi aziendali di rilevante importanza;
- c) Casi aziendali conclusi sulla base di decisioni di principio.

Tutti i casi aziendali di rilevante importanza che sono stati **condotti e** per i quali l'Amministratore indipendente o il Consiglio di sorveglianza hanno espresso pareri negativi o formulato riserve saranno portati all'attenzione dell'Assemblea generale una volta all'anno.

Contenuto del rapporto	Periodicità	Creatore	Ricevitore
Elenco dettagliato delle materie collegate	annuale	Funzione delegata del Dipartimento Crediti	Consiglio di amministrazione



Segnalazione dei casi di business realizzati con parti correlate che hanno richiesto la preparazione di un parere di un amministratore indipendente.	semestrale	Direzione	Consiglio di amministrazione Co nsiglio di amministrazione e di vigilanza
Sintesi delle operazioni con parti correlate per le quali non è richiesto il parere di un amministratore indipendente. richiesto (operazioni di ordinaria amministrazione e operazioni di importo minore).	semestrale	Funzione delegata del Dipartimento Crediti	Consiglio di amministrazione Co nsiglio di amministrazione e vigilanza, Amministratore indipendente, Direzione
<u>Esecuzione</u> di operazioni con parti correlate di rilevanza significativa per le quali l'Amministratore indipendente e/o il Consiglio di amministrazione hanno espresso un parere negativo o un parere con riserva.	annuale	Direzione o Consiglio di amministrazione	Assemblea Generale Ordinaria

Inoltre, l'attività di rischio con le parti correlate e i relativi rischi sono trattati in una sezione separata del rapporto trimestrale sui rischi.

#### **7.7 Operazioni commerciali con o tra entità controllate e entità con influenza significativa:**

Anche questo tipo di transazione commerciale viene elaborato secondo le specifiche di cui ai punti 7.1 e 7.2.

### **8. Controlli interni e responsabilità degli organi operativi**

L'organizzazione operativa e il sistema di controllo interno assicurano che i limiti definiti dalla legge di vigilanza e dalla normativa interna garantiscano in ogni momento il rispetto delle nuove disposizioni. Essi sono garanzia di una sana e prudente gestione aziendale e contribuiscono a individuare o evitare *a priori* potenziali conflitti di interesse con soggetti collegati o ad assicurarne la corretta gestione.

Il presente Regolamento sarà riesaminato ogni tre anni dagli Organi Operativi per verificarne la conformità e, se necessario, rivisto, sottoposto all'Amministratore Indipendente per la revisione e riapprovato in seguito alle sue osservazioni e ai suoi suggerimenti e dopo aver consultato il Consiglio dei Supervisor. In questo processo saranno rispettate tutte le fasi e le misure definite nel presente regolamento per l'adozione delle delibere.

I documenti risultanti da questo processo e contenenti le politiche di controllo interno vengono mostrati all'Assemblea Generale e sono a disposizione della Banca d'Italia per eventuali richieste. In particolare, essi contengono quanto segue:

- i settori di attività e le tipologie di business, compresi i casi di business che non comportano l'assunzione di rischi, ad esempio la raccolta di depositi, le attività di consulenza e di supporto ai clienti e altri soggetti



partner commerciali, nonché investimenti in strumenti finanziari e servizi di intermediazione mobiliare,

- l'elencazione precisa dei casi aziendali che possono potenzialmente portare a conflitti di interesse in relazione all'attività di rischio, come l'attività di prestito tradizionale e l'attività di prestito con società partecipanti,
- le attività delle nostre Casse Raiffeisen in relazione agli investimenti in immobili e beni mobili, così come
- il livello di propensione al rischio, incorporando e allineando con la strategia e le caratteristiche organizzative.

I limiti massimi per le attività di rischio con parti correlate sono definiti in modo specifico; l'importo di tali limiti è proporzionale al patrimonio di vigilanza da un lato e all'importo totale delle attività commerciali con tutte le parti correlate dall'altro.

Un altro criterio è la determinazione della frequenza del caso aziendale e del tipo di connessione tra i soggetti collegati e la banca.

I processi organizzativi attivati assicurano che tutti i singoli soggetti collegati possano essere riconosciuti, accorpati e conteggiati e che sia garantita una panoramica completa di queste connessioni aziendali in qualsiasi momento dell'attività.

All'interno c'è una suddivisione selettiva in base ai raggruppamenti:

- società e persone collegate,
- soggetti legati ad entrambi i suddetti, e
- la somma dei suddetti, come cosiddetti soggetti collegati.

Inoltre, sono disponibili le informazioni richieste dalla legge di vigilanza sui suoceri fino al secondo grado.

Il nostro sistema informatico assicura a tutti i livelli della Banca, dall'apertura *ex ante* dei singoli rapporti commerciali agli aggiornamenti e alle modifiche, il consolidamento dei relativi soggetti e il monitoraggio continuo, consentendo di verificare in ogni momento il rispetto delle regole di condotta interne.

Infine, le funzioni di controllo della nostra Cassa Raiffeisen incaricate a questo scopo monitorano e rivedono la procedura operativa e le normative in relazione ai soggetti associati, per cui:

- il risk manager, misura i rischi della Banca associati alle materie connesse e controlla il rispetto delle regole di condotta interne a tutti i livelli,
- l'unità di compliance monitora, raccoglie e verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure con l'obiettivo di poter riconoscere se sono sufficienti a soddisfare i requisiti della norma. In questo modo, i limiti da un lato e i regolamenti interni dall'altro vengono sottoposti a un audit,



- l'Internal Audit controlla l'osservanza delle regole di condotta interne, identifica eventuali irregolarità, le segnala immediatamente al Consiglio di sorveglianza e alla direzione e riferisce periodicamente agli organi operativi sull'esposizione complessiva della Cassa Raiffeisen in relazione ai soggetti associati e su altri conflitti di interesse. Se l'Internal Audit ritiene necessario rivedere le regole di condotta interne o modificare i processi organizzativi o di controllo interni per migliorare la gestione del rischio, ne riferisce agli organi operativi e infine al Consiglio di sorveglianza e alla direzione.
- gli amministratori indipendenti valutano, sostengono e propongono l'organizzazione e il funzionamento dei controlli interni, nonché l'assunzione e la gestione complessiva dei rischi in relazione alle entità collegate.

## **9. Istruzioni nella connessione con i cosiddetti dipendenti rilevanti**

I cosiddetti dipendenti rilevanti comprendono i dipendenti dei vari livelli gerarchici, a condizione che abbiano un interesse diretto o indiretto nel caso aziendale e che quindi esista un conflitto di interessi diretto o potenziale.

Ai sensi della vigilanza bancaria, i cosiddetti soggetti rilevanti comprendono in ogni caso i dipendenti ai quali si applicano le istruzioni della Banca d'Italia in materia di linee guida sulla remunerazione.

In quest'ottica, la nostra Cassa Raiffeisen ha stabilito che tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare ai rispettivi superiori eventuali conflitti di interesse in qualsiasi caso di affari gestiti dalla Cassa Raiffeisen con loro.

In conformità al Codice etico e di condotta della Cassa Raiffeisen, tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare ai propri superiori eventuali conflitti di interesse.

## **10. Osservazioni conclusive**

Nella preparazione di questi regolamenti, tutti gli organi operativi sono stati intensamente coinvolti al fine di redigere regolamenti nel senso di una gestione aziendale prudente, che assicurino che il rischio di influenza nelle transazioni con società e persone affiliate sia ridotto al minimo e che l'imparzialità e la capacità di agire della nostra Cassa Raiffeisen nelle transazioni finanziarie e non finanziarie siano garantite. Questo per garantire che né i depositanti né i soci possano subire alcun danno.

Se gli organi di vigilanza rilevano irregolarità nell'amministrazione o una violazione delle disposizioni che regolano le attività bancarie, hanno l'obbligo di fare rapporto ai sensi dell'articolo 52 della legge bancaria.